



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione civile
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

n° 108 /2014 E.I.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Visto il proprio provvedimento in data 27 febbraio 2017, del seguente tenore:

Vista la relazione del notaio delegato, in cui sono richiesti chiarimenti in ordine alla circostanza che nel frattempo è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni dei debitori, ex art.14 quinquies della legge n°3/12, con decreto del Tribunale che ha tra l'altro disposto, come previsto dal co.2° lett. b) di tale articolo *“che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”*;

rilevato che l'art.14 novies della medesima legge, nell'ultima parte del co.2°, prevede che *“se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi”*;

ritenuto che dal combinato disposto da tali due disposizioni debba enuclearsi una regola secondo cui i processi esecutivi in corso non possono proseguire, salvo che il liquidatore non chieda di farlo;

preso atto che il liquidatore, con apposita memoria, ha espressamente chiesto a questo GE di portare a termine la procedura di vendita, che è attualmente nella fase successiva all'aggiudicazione;

ritenuta tale istanza atto d'impulso rilevante ai fini delle disposizioni testè richiamate;

MANDA ai delegati di completare la procedura di vendita, incassando il saldo prezzo ed ogni altro onere a carico dell'aggiudicatario e, in seguito, provvedendo alla compiuta predisposizione del decreto di trasferimento in suo favore;

RISERVA, quanto alle ulteriori istanze del liquidatore, di provvedere all'esito dell'emissione del decreto di trasferimento.

Rilevato che nel frattempo è stato incassato il saldo prezzo ed emesso il decreto di trasferimento;

Vista la successiva istanza del liquidatore, che ha chiesto che il prezzo di € 182.100,00 pagato dall'aggiudicatario vada a beneficio di tutti i creditori, e non solo dei creditori esecutanti, procedente e intervenuti, e quindi, onde procedere al riparto fra tutti i creditori previsti nella liquidazione dei beni L. 3/2012, che le somme ricavate dalla vendita dell'immobile vengano trasferite sul cc intestato alla procedura di sovraindebitamento (n.6/2016 Chiarion-Prete presso Cassa di Risparmio di Cesena Spa.);



Vista la successiva memoria del creditore precedente Vela Mortgages srl, titolare di credito fondiario, che ha in sintesi rivendicato il proprio prevalente diritto di essere pagato in questa sede ex art.41 TUB;

OSSERVA

1) L'art.41 TUB riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio procedimentale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale.

Trattasi di norma di stretta interpretazione, inapplicabile a fattispecie diverse da quella contemplate.

In particolare, nella procedura di liquidazione ex art.14 quinquies della legge n°3/12 (che tra l'altro è norma speciale e posteriore) l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale.

Ogni altra questione, relativa ad ammissibilità od anche solo utilità della procedura di liquidazione concorsuale (che, nell'ipotesi in cui l'attivo distribuibile si limita al ricavo della vendita di immobili già sottoposti ad esecuzione individuale, determina soltanto la moltiplicazione delle prededuzioni a scapito dei creditori) non può essere vagliata da questo GE, essendo riservata alla competenza del giudice della procedura concorsuale.

L'istanza del creditore fondiario non merita pertanto accoglimento.

2) E' peraltro connaturale al sistema di interrelazioni diacroniche fra procedure che l'attivo da mettere a disposizione della procedura concorsuale sia al netto delle prededuzioni della procedura individuale anteriormente avviata. Ciò nella specie è reso evidente dalla previsione che il liquidatore (come è nella specie avvenuto) può subentrare nella procedura di esecuzione individuale; posto che il subentro significa sottoposizione alle regole proprie di quello specifico procedimento.

Ne consegue che il delegato B) del presente processo esecutivo dovrà dar corso alla fase di distribuzione, in esito alla quale, riconosciuti e pagati i crediti ed i rimborsi ex art.2770 cc (prededuzioni del precedente, compensi delegati e custode), metterà l'attivo residuo a disposizione della liquidatrice concorsuale, nel modo che la stessa ha richiesto.

3) Pur non essendo compito di questo GE, si ricorda alla liquidatrice che la liquidazione ex art.14 quinquies ss della legge n°3/12 non si sottrae alle ordinarie regole della graduazione dei crediti secondo il sistema dei privilegi fissato dal codice civile e da altre disposizioni speciali.

4) Compiuta la distribuzione nel senso indicato, il processo esecutivo diverrà definitivamente improcedibile.

Ciò perché nel sistema della liquidazione ex art.14 quinquies ss della legge n°3/12 –che dura fino a compiuta liquidazione e distribuzione, ed anche oltre- non è prevista alcuna possibilità di annullamento o revoca della procedura; ogni questione traducendosi a valle nella possibilità, o meno, del debitore di



ottenere l'esdebitazione. Conseguentemente, non v'è spazio, già in astratto, per la ripresa della presente procedura individuale.

Ne consegue che il delegato B), compiuta la distribuzione di cui si è detto, renderà relazione finale, cui seguirà il provvedimento di definitiva improcedibilità del GE.

PQM

DISPONE che il procedimento prosegua secondo le indicazioni contenute nella parte motiva.

Si comunichi

Modena, 1/06/2017

Il Giudice dell'Esecuzione

Michele Cifarelli

